



Il Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO l'articolo 15, comma 2, della legge 59 del 1992, che stabilisce l'assoggettamento annuale alla certificazione del bilancio delle società cooperative e dei loro consorzi che si trovino nelle condizioni ivi contemplate, così come innovate dall'art. 11, comma 1, del D. lgs n. 220 del 2002;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.3 del D.lgs 220/02 gli enti cooperativi possono aderire ad una delle Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciute con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico nonché a quelle riconosciute in base a leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale;

VISTO il Dlgs del 27/01/92 n.88, istitutivo del registro dei revisori contabili;

VISTO l'art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 220 del 2002, che definisce la relazione di certificazione atto complementare della vigilanza;

VISTO il D.M. 7/01/93 con il quale è stato adottato lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 59 del 1992;

VISTO l'art. 11, comma 4, del D. lgs. n. 220 del 2002, che prevede venga definito con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico lo schema di convenzione di cui all'art. 15, comma 2, della legge n. 59 del 1992;

PRESO ATTO dell'invito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 30.3.1995 con il quale si segnala l'opportunità di definire criteri chiari e non discriminatori per l'ammissione delle società di revisione alla convenzione con le associazioni delle società cooperative;

RITENUTO necessario provvedere a definire lo schema di convenzione in relazione a quanto disposto dal citato art. 11, comma 4, del D lgs 220/02, individuando criteri e modalità per le società di revisione, anche ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco previsto dal citato art. 15, comma 2, della legge 59 del 1992;

DECRETA

Art.1

(Elenco società di revisione)

Gli enti cooperativi non aderenti ad alcuna Associazione riconosciuta, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del D. lgs n. 220 del 2002, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio da parte di una delle società di revisione iscritta nell'apposito elenco di cui all'art. 15, comma 2 della legge n. 59 del 1992.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, le società di revisione devono presentare apposita domanda, allegando idonea documentazione a dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti :

- a) iscrizione nel registro dei revisori contabili di cui al D.lgs. n.88 del 1992;
- b) esperienza, nell'ultimo quinquennio, nell'attività di certificazione di bilancio, ovvero di revisione o controllo contabile in almeno dieci enti cooperativi.

Per gli enti cooperativi sottoposti alla vigilanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, sono fatte salve le relative competenze in materia.

Art. 2

(Convenzioni con le Associazioni Nazionali)

Gli enti cooperativi aderenti ad una delle Associazioni riconosciute, che hanno l'obbligo di certificare il bilancio, devono avvalersi di una delle società di revisione convenzionate con l'Associazione cui aderiscono.

A tale scopo, è definito lo schema di convenzione allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Art.3

(Durata e modalità degli incarichi)

Gli enti cooperativi possono avvalersi, per la certificazione del bilancio, della stessa società di revisione per un periodo massimo non superiore a sei anni consecutivi.

La società di revisione incaricata della certificazione di bilancio non può svolgere per il medesimo ente cooperativo attività di consulenza diretta o indiretta a qualsiasi titolo, fatto salvo l'eventuale incarico di cui all'art. 2409 bis del codice civile.

Art. 4

(Criteri per la stipula delle convenzioni)

Le Associazioni nazionali devono stipulare la convenzione con le società di revisione che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente decreto e che dispongano di una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento dell'attività

Le Associazioni nazionali devono stipulare la convenzione con almeno una società di revisione ogni trenta cooperative aderenti obbligate alla certificazione del bilancio e, comunque, con non meno di tre società di revisione.

Almeno il cinquanta per cento delle società di revisione convenzionate con ciascuna Associazione nazionale deve disporre di unità operative, in almeno due regioni del territorio nazionale, di cui una nel Mezzogiorno

Ogni società di revisione può ricevere incarichi da più Associazioni Nazionali e, altresì, presentare domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 5

(Adempimenti delle associazioni e delle società di revisione)

Le Associazioni Nazionali trasmettono al Ministero dello Sviluppo Economico una relazione sulle modalità operative adottate, seguendo criteri di trasparenza ed imparzialità, per l'individuazione delle società di revisione convenzionate, nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto.

Le Associazioni Nazionali inviano al Ministero copia della relazione di certificazione, qualora contenga rilievi o osservazioni da parte della società di revisione.

Il Ministero e le Associazioni possono accedere alla documentazione relativa alla certificazione di bilancio ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza sugli enti cooperativi.

Art.6

(Sanzioni)

Gli enti cooperativi che pur trovandosi nelle condizioni previste dall'art.11 del D.lgs n.220 del 2002, non si sottopongono alla certificazione annuale da parte di una società di revisione iscritta nell'elenco di cui all'art.1 del presente decreto, ovvero convenzionata con l'Associazione cui aderiscono, ai sensi dell'art.2 del presente decreto, incorrono nella sanzione prevista dal comma 3 del citato art.11 del D.lgs 220/2002.

Art. 7
(Decorrenza e disposizioni transitorie)

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Le società di revisione già iscritte nell'apposito elenco di cui all'art. 15, comma 2, della legge n. 59 del 1992, sono tenute a presentare una nuova domanda di iscrizione, allegando la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente decreto, entro e non oltre il 30 giugno 2007.

Le convenzioni vigenti alla data del presente decreto restano in vigore fino alla data della scadenza e comunque non oltre i termini previsti per la certificazione del bilancio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Ministro